

Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 31/03/2016

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICAZIONI.

L'anno duemilasedici, il giorno trentuno, del mese di marzo, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:20 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

| Cognome Nome | Pr. | Cognome Nome | Pr. |
|----------------------|-----|----------------------|-----|
| CECCHINI PIERO | P | TONTI TIZIANO | A |
| RUSSOMANNO PAOLO | P | DEL PRETE ENRICO | P |
| BENELLI GASTONE | P | DEL CORSO PIERANGELO | P |
| FILIPPINI EMILIO | P | LORENZI FABIO | A |
| ERCOLESSI LUCA MARIA | A | GAUDENZI SIMONA | P |
| SABATTINI LAURA | P | CECCHINI MARCO | P |
| PICCIONI GIOVANNA | P | CASANTI FILIPPO | P |
| CAVOLI ALBERTO | P | LATTANZIO GIUSEPPE | A |
| GALLI SEVERINO | P | | |

PRESENTI N. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi .

I Consiglieri Ercolessi Luca, Tonti Tiziano, Lorenzi Fabio e Lattanzio Giuseppe sono assenti giustificati

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA, UBALDUCCI GIOVANNA, SIGNORINI FABRIZIO.

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 7 (proponente: Sindaco CECCHINI PIERO) predisposta in data 16/02/2016 dal Dirigente ;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 07/03/2016 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04SETTORE 04 RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 07/03/2016 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. FARINELLI CINZIA INFOCERT / SPA;

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Ubalducci, la quale relaziona sull'argomento poichè vi è un collegamento con il regolamento dehors.

Il Consigliere Del Corso chiede come faranno gli organi preposti a verificare l'effettiva corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato.

Il Consigliere Cecchini Marco chiede al Sindaco il perchè in cinque anni non si è riusciti a fare tali controlli.

Il Sindaco risponde che era stato dato agli uffici mandato a provvedere, ma erano carenti le risorse sia economiche che umane. Il problema coinvolgeva gli uffici della P.M. insieme al S.U.A.P. e LL.PP.: la mancanza di dirigenti e risorse hanno rallentato queste operazioni. Ricorda che le attività sono oltre 600, e auspica che ora con la nuova organizzazione si possa risolvere. Non era un problema di volontà ma di possibilità .

Il Consigliere Del Prete, premessa la dichiarazione di voto favorevole, ricorda l'emendamento che aveva proposto sul regolamento dei dehors.

La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la segreteria generale.

Il Presidente pone ai voti la proposta:

Con voti:

Favorevoli 10 (Maggioranza più i Consiglieri Casanti e Del Prete)

Contrari 01 (Cecchini Marco)

Astenuti 02 (Del Corso e Gaudenzi)

DELIBERA

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 7

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti:

Favorevoli 10 (Maggioranza più i Consiglieri Casanti e Del Prete) Contrari 01 (Cecchini Marco) Astenuti 02 (Del Corso e Gaudenzi)

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 16/02/2016

Assessore competente: CECCHINI PIERO

Settore proponente: SETTORE 04 Responsabile del settore: Claudia Rufer

Responsabile del procedimento: Claudia Rufer

Oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICAZIONI.

ALLEGATI

Parte integrante

- Regolamento modificato
- 2) Parere Revisori

Depositati agli atti

1)

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.84 del 21 dicembre 2006 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.34 del 19 aprile 2007, n.95 del 29 novembre 2007, n.96 del 16 dicembre 2009, n.20 del 14/04/2010, n. 24 del 27/04/2010, n.22 del 6/05/2013, n.68 del 14/10/2013

Visto, in particolare, l'art.24 del Regolamento che testualmente recita:

"Art. 24

Inapplicabilità del canone

- 1. Il canone non si applica alle seguenti tipologie di occupazioni:
- a) a quelle effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma
- 1, lettera c), del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza,

previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) a quelle occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale, ad eccezione di quelle dei cantieri edili, e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- c) a quelle effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati, nonché alle occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale "ONLUS" aventi diritto alle agevolazioni indicate nel D.lgs. 460/97, riconosciute a livello nazionale e/o comunale;
- d) a quelle delle tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, delle tabelle che interessano la circolazione stradale, degli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, delle aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- e) a quelle effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché a quelle delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) a quelle effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- g) a quelle di aree cimiteriali limitatamente alle aree site all'interno della cinta muraria del cimitero;
- h) a quelle effettuate per manifestazioni sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, svolte da soggetti non in esercizio di attività economica.
- L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica;
- i) a quelle poste in essere nell'esercizio del commercio ambulante itinerante limitatamente alle soste occasionali di durata non superiore ad un'ora effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate ed autorizzate;
- j) a quelle sovrastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;
- k) a quelle momentanee effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio o siano oggetto di esposizione e/o vendita e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- l) a quelle effettuate con fioriere e simili collocate per abbellimento ed ornamento delle pubbliche vie con esclusione di fini utilitaristici e/o commerciali.
- L'esenzione opera non per casi singoli ma esclusivamente nella ipotesi in cui la domanda di occupazione si collochi nell'ambito delle previsioni di arredo urbano;
- m) a quelle che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
- n) a quelle effettuate con strutture precarie volte al superamento di barriere architettoniche che non siano di intralcio alla circolazione.
- o) a quelle del soprassuolo realizzate con balconi.
- p) a quelle del sottosuolo realizzate con innesti o allacci a reti di erogazione di pubblici servizi ad esclusione di quanto previsto dall'art.39.
- q) a quelle dell'arenile appartenente al demanio comunale."

Preso atto delle conclusioni raggiunte in sede di discussione della Giunta Comunale in data 14 ottobre 2015, con cui si è stabilito di approvare un regolamento per la realizzazione di microprogetti di miglioramento dello spazio pubblico da parte della società civile ai sensi dell'art.23 del D.L. n.185/2008 modificato dalla Legge di conversione n.2/2009;

Considerato che è stato deciso di prevedere, nel corpo del suddetto regolamento, una agevolazione per chi intenda realizzare microprogetti di miglioramento dello spazio pubblico, consistente nella non applicazione del pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, precisando altresì le modalità e i limiti di applicazione di tale agevolazione;

Ritenuto pertanto, al fine di rendere operativa la suddetta agevolazione, di inserire all'art.24 del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dopo la lettera q), la seguente:

"r) a quelle effettuate in base al regolamento per la realizzazione di microprogetti di miglioramento dello spazio pubblico da parte della società civile ai sensi dell'art.23 del D.L. n.185/2008 modificato dalla Legge di conversione n.2/2009, limitatamente al periodo di tempo necessario alla loro realizzazione. L'inapplicabilità del canone di cui al precedete periodo può altresì riguardare l'occupazione del suolo dovuto a lavori eseguiti in forza di idoneo titolo abilitativo sull'edificio di proprietà del proponente, se eseguiti in concomitanza dell'intervento di interesse pubblico, e limitatamente al periodo di tempo necessario alla realizzazione di quest'ultimo.";

Ritenuto, conseguentemente, di modificare l'art.24 del Regolamento come segue:

"Art. 24

Inapplicabilità del canone

- 1. Il canone non si applica alle seguenti tipologie di occupazioni:
- a) a quelle effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma
- 1, lettera c), del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) a quelle occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale, ad eccezione di quelle dei cantieri edili, e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- c) a quelle effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati, nonché alle occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale "ONLUS" aventi diritto alle agevolazioni indicate nel D.lgs. 460/97, riconosciute a livello nazionale e/o comunale;
- d) a quelle delle tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, delle tabelle che interessano la circolazione stradale, degli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, delle aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- e) a quelle effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché a quelle delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) a quelle effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- g) a quelle di aree cimiteriali limitatamente alle aree site all'interno della cinta muraria del cimitero;
- h) a quelle effettuate per manifestazioni sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, svolte da soggetti non in esercizio di attività economica.
- L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica;
- i) a quelle poste in essere nell'esercizio del commercio ambulante itinerante limitatamente

- alle soste occasionali di durata non superiore ad un'ora effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate ed autorizzate;
- j) a quelle sovrastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;
- k) a quelle momentanee effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio o siano oggetto di esposizione e/o vendita e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- l) a quelle effettuate con fioriere e simili collocate per abbellimento ed ornamento delle pubbliche vie con esclusione di fini utilitaristici e/o commerciali.
- L'esenzione opera non per casi singoli ma esclusivamente nella ipotesi in cui la domanda di occupazione si collochi nell'ambito delle previsioni di arredo urbano;
- m) a quelle che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
- n) a quelle effettuate con strutture precarie volte al superamento di barriere architettoniche che non siano di intralcio alla circolazione.
- o) a quelle del soprassuolo realizzate con balconi.
- p) a quelle del sottosuolo realizzate con innesti o allacci a reti di erogazione di pubblici servizi ad esclusione di quanto previsto dall'art.39.
- q) a quelle dell'arenile appartenente al demanio comunale.
- r) a quelle effettuate in base al regolamento per la realizzazione di microprogetti di miglioramento dello spazio pubblico da parte della società civile ai sensi dell'art.23 del D.L. n.185/2008 modificato dalla Legge di conversione n.2/2009, limitatamente al periodo di tempo necessario alla loro realizzazione. L'inapplicabilità del canone di cui al precedete periodo può altresì riguardare l'occupazione del suolo dovuto a lavori eseguiti in forza di idoneo titolo abilitativo sull'edificio di proprietà del proponente, se eseguiti in concomitanza dell'intervento di interesse pubblico, e limitatamente al periodo di tempo necessario alla realizzazione di quest'ultimo.";

Visto l'art.13 del Regolamento che testualmente recita:

"Art. 13

Istruttoria

- 1. Il procedimento viene gestito dal settore Polizia Municipale, ad eccezione che per le domande di occupazione con cavi e condutture sotterranee per cui competente è l'Ufficio Manutenzione Urbana.
- 2. Il responsabile del procedimento a cui è stata assegnata la domanda provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 3. Qualora la domanda risulti incompleta degli elementi relativi all'individuazione dell'occupazione e della sua entità o di quelli relativi al richiedente, il responsabile formula all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della stessa apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
- 5. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
- 6. I pareri richiesti devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso il termine suddetto il silenzio dell'ufficio verrà interpretato quale assenso all'occupazione.";

Considerato che la devoluzione del procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione di occupazione al settore Polizia Municipale o all'Ufficio Manutenzione Urbana previsto dal comma 1 del suddetto art.13 appare non sempre coerente con le funzioni di questi uffici in rapporto al tipo o alla finalità dell'occupazione richiesta;

Ritenuto pertanto maggiormente confacente alle esigenze di celerità della gestione del procedimento e al buon funzionamento degli uffici affidare alla Giunta Comunale il compito di stabilire il Servizio competente alla gestione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni in riferimento al tipo o alla finalità dell'occupazione richiesta;

Ritenuto così necessario modificare il comma 1 del predetto articolo 13 come segue:

"Art. 13

Istruttoria

1. La Giunta Comunale stabilisce il Servizio competente alla gestione del procedimento per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni di occupazione in riferimento al tipo o alla finalità dell'occupazione richiesta.";

Ritenuto, conseguentemente, di modificare l'art.13 del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come segue:

"Art. 13

Istruttoria

- 1. La Giunta Comunale stabilisce il Servizio competente alla gestione del procedimento per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni di occupazione in riferimento al tipo o alla finalità dell'occupazione richiesta.
- 2. Il responsabile del procedimento a cui è stata assegnata la domanda provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 3. Qualora la domanda risulti incompleta degli elementi relativi all'individuazione dell'occupazione e della sua entità o di quelli relativi al richiedente, il responsabile formula all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della stessa apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
- 5. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
- 7. I pareri richiesti devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso il termine suddetto il silenzio dell'ufficio verrà interpretato quale assenso all'occupazione.";

Visto l'art.1 del Regolamento che testualmente recita:

"Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Cattolica le modalità di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni."

Visto il "Regolamento Comunale Dehors" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 29/06/2015 ed in particolare l'art.4 che disciplina le tipologie di "dehors";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 29/06/2015, di approvazione del "Regolamento Comunale Dehors" ed in particolare il punto 3) delle deliberazioni in cui viene detto che, il regolamento omonimo prevale sul "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

Considerato che la regolamentazione dei "dehors" della tipologia a) di cui all'art.4 del relativo regolamento appare eccesivamente rigida e richiede troppi e dispendiosi adempimenti che non appaiono giustificati dal tipo di occupazione;

Ritenuto pertanto opportuno, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 29/06/2015, di approvazione del "Regolamento Comunale Dehors" al punto 3) delle deliberazioni, di stabilire che, ai "dehors" della tipologia a) di cui all'art.4 del medesimo regolamento, si applica la disciplina del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

Ritenuto inoltre necessario modificare l'articolo 1 del Regolamento inserendo, dopo il comma 1, il seguente:

"2. Le occupazioni di cui all'art. 4, lettera a) del "Regolamento Comunale Dehors", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 29/06/2015, sono disciplinate dal presente regolamento.";

Ritenuto, conseguentemente, di modificare l'art.1 del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come segue:

"Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Cattolica le modalità di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

2. Le occupazioni di cui all'art. 4, lettera a) del "Regolamento Comunale Dehors", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 29/06/2015, sono disciplinate dal presente regolamento.";

Considerato che il Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree publiche così modificato verrà allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'art.53, comma 16, L.388/2000 dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'anno, purchè entro il termine suddetto, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art.1, comma 169, L.296/2006;

Visto il DM 28/10/2015 con cui è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti locali dal 31/12/2015 al 31/3/2016;

Dato atto, pertanto, che questa deliberazione, nel pieno rispetto delle norme suddette, entra in vigore il 1 gennaio 2016;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n.3/2016 del 21/03/2016, allegato

al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 4 ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Dirigente del Settore 1, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Dato atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa, nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, del D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Visto lo Statuto vigente;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

PROPONE

1) Di modificare, per i motivi indicati in premessa, con decorrenza 1 gennaio 2016, l'art.24 del vigente Regolamento comunale disciplinante il "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" con l'aggiunta, dopo la lettera q), della lettera r) come segue:

"Art. 24

Inapplicabilità del canone

- 1. Il canone non si applica alle seguenti tipologie di occupazioni:
- a) a quelle effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) a quelle occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale, ad eccezione di quelle dei cantieri edili, e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- c) a quelle effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati, nonché alle occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale "ONLUS" aventi diritto alle agevolazioni indicate nel D.lgs. 460/97, riconosciute a livello nazionale e/o comunale;
- d) a quelle delle tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, delle tabelle che interessano la circolazione stradale, degli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, delle aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- e) a quelle effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché a quelle delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) a quelle effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- g) a quelle di aree cimiteriali limitatamente alle aree site all'interno della cinta muraria del cimitero;
- h) a quelle effettuate per manifestazioni sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, svolte da

soggetti non in esercizio di attività economica.

L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica;

- i) a quelle poste in essere nell'esercizio del commercio ambulante itinerante limitatamente alle soste occasionali di durata non superiore ad un'ora effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate ed autorizzate;
- j) a quelle sovrastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;
- k) a quelle momentanee effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio o siano oggetto di esposizione e/o vendita e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- l) a quelle effettuate con fioriere e simili collocate per abbellimento ed ornamento delle pubbliche vie con esclusione di fini utilitaristici e/o commerciali.
- L'esenzione opera non per casi singoli ma esclusivamente nella ipotesi in cui la domanda di occupazione si collochi nell'ambito delle previsioni di arredo urbano;
- m) a quelle che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
- n) a quelle effettuate con strutture precarie volte al superamento di barriere architettoniche che non siano di intralcio alla circolazione.
- o) a quelle del soprassuolo realizzate con balconi.
- p) a quelle del sottosuolo realizzate con innesti o allacci a reti di erogazione di pubblici servizi ad esclusione di quanto previsto dall'art.39.
- q) a quelle dell'arenile appartenente al demanio comunale.
- r) a quelle effettuate in base al regolamento per la realizzazione di microprogetti di miglioramento dello spazio pubblico da parte della società civile ai sensi dell'art.23 del D.L. n.185/2008 modificato dalla Legge di conversione n.2/2009, limitatamente al periodo di tempo necessario alla loro realizzazione. L'inapplicabilità del canone di cui al precedete periodo può altresì riguardare l'occupazione del suolo dovuto a lavori eseguiti in forza di idoneo titolo abilitativo sull'edificio di proprietà del proponente, se eseguiti in concomitanza dell'intervento di interesse pubblico, e limitatamente al periodo di tempo necessario alla realizzazione di quest'ultimo.";
- 2) Di modificare, per i motivi indicati in premessa, con decorrenza 1 gennaio 2016, l'art.13 del vigente Regolamento comunale disciplinante il "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" con l'integrale sostituzione del comma 1 come segue:

"Art. 13

Istruttoria

- 1. La Giunta Comunale stabilisce il Servizio competente alla gestione del procedimento per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni di occupazione in riferimento al tipo o alla finalità dell'occupazione richiesta.
- 2. Il responsabile del procedimento a cui è stata assegnata la domanda provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 3. Qualora la domanda risulti incompleta degli elementi relativi all'individuazione dell'occupazione e della sua entità o di quelli relativi al richiedente, il responsabile formula all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della stessa apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
- 5. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria

l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

- 8. I pareri richiesti devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso il termine suddetto il silenzio dell'ufficio verrà interpretato quale assenso all'occupazione.";
- 3) di stabilire che, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 29/06/2015, di approvazione del "Regolamento Comunale Dehors" al punto 3) delle deliberazioni, ai "dehors" della tipologia a) di cui all'art.4 del medesimo regolamento, si applica la disciplina del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";
- 4) Di modificare, per i motivi indicati in premessa, con decorrenza 1 gennaio 2016, l'art.1 del vigente Regolamento comunale disciplinante il "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" con l'aggiunta, dopo il comma 1, del comma 2 come segue:

"Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Cattolica le modalità di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
- 2. Le occupazioni di cui all'art. 4, lettera a) del "Regolamento Comunale Dehors", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 29/06/2015, sono disciplinate dal presente regolamento.";
- 5) Di allegare la nuova versione del Regolamento comunale disciplinante il "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" al presente atto a formarne parte interante e sostanziale;
- 6) di dare atto che la modifica al Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche entrano in vigore dal 1° gennaio 2016;
- 7) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, nonchè all'ufficio tributi e all'ufficio COSAP.
 - 8) che il responsabile del procedimento è la D.ssa Claudia Rufer, dirigente del settore 4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizionidi legge previste;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DOTT. PAOLO RUSSOMANNO IL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA MARA MINARDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)